

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 Reg.

Seduta del 28/07/2014

OGGETTO: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO IMU

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	
TONINI Gilberto	Consigliere	X	

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Scozia. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Tonini, Baffoni

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la nuova imposta comunale è disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che la I.U.C. si basa su due distinti presupposti:

- il primo, costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RILEVATO che la I.U.C. è pertanto così articolata:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, purché non di lusso,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che ad opera dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che l'imposta municipale propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che aveva disposto la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che l'intervento dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato l'applicazione dell'IMU al 1° gennaio 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

VERIFICATO, pertanto, che ad opera della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le disposizioni in materia di fiscalità locale hanno subito ulteriori rilevanti modifiche che si riflettono sulla gestione dell'IMU che diviene una componente della I.U.C.;

RILEVATO che le norme per la gestione della I.U.C.-IMU sono, nel complesso, le medesime applicabili in vigore di IMU, con una serie di rinvii alle disposizioni I.C.I., incluse le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014 e s.m.i., è stato approvato il regolamento comunale per l'istituzione dell'IMU, che ora si intende modificare con la presente deliberazione;

VERIFICATO che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, sono state apportate le necessarie modifiche per l'adeguamento alle disposizioni intervenute;

RIMARCATO che ad opera degli interventi legislativi sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10, nella sola misura di euro 200,00;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti, dall'imposta municipale propria, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VERIFICATO altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

PRESO atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dell'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle diverse tipologie di unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, come modificato dalla bozza che si allega alla presente deliberazione, che provvede a recepire le modifiche normative intervenute;

ATTESO che le predette modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU ed anche alla nuova I.U.C.-IMU, le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione dedicata del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni;

VERIFICATO che l'inserimento delle suddette delibere comunali nel *Portale del federalismo fiscale*, mediante la trasmissione, esclusivamente in via telematica, di tali atti costituisce adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n.446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegata bozza di modifica al regolamento IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTE le modifiche alle disposizioni al regolamento IMU, che si intendono apportare con efficacia dal 1° gennaio 2014, al fine di introdurre la I.U.C. – I.M.U.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso in data 18/07/2014 dal Responsabile dei Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO altresì, il parere del revisore unico, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento IMU, così come da All. A, al fine di adeguarlo alla nuova I.U.C. –IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2014;
3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa, in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, perché venga pubblicata sull'apposito sito informatico del MEF in conformità alle disposizioni illustrate in premessa;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **05/08/2014**

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2014 al 20/08/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori